

## *Ordinanza Commissariale 5 febbraio 1955 che concede la legittimazione di occupazioni di terreno di uso civico*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma:

Vista la relazione peritale dell'agr. Sante Castellani redatta in data 6 agosto 1954, depositata ed asseverata con giuramento il giorno successivo, con la quale è stata proposta la legittimazione, a favore di Nardi Maria di Leonardo, di un appezzamento di terra di uso civico dell'Università Agraria di *Tarquinia*, sito in contrada «Selvaccia», distinto in catasto alla Sez. 17a coi mappali 13/a/parte, 13/b/parte, 137/parte, della superficie di ha. 2.42.00, corrispondente al nuovo catasto di imminente pubblicazione alla particella 70 del foglio 9, confinante per tre lati con la proprietà dell'Università Agraria di Tarquinia e per un lato con la proprietà di Nardi Leonardo;

Ritenuto che dalla relazione peritale risulta:

a) che l'occupazione costituita sul terreno di cui sopra rimonta ad oltre un decennio;  
b) che sul terreno stesso sono state apportate sostanziali e permanenti migliorie, consistenti in recinzione con passoni di castagno e filo di ferro e in piantagione di 94 piantoni di olivo e filari di giovane età, in buono sviluppo vegetativo;

c) che l'appezzamento occupato non interrompe la continuità dei restanti terreni demaniali;

Ritenuto che il canone proposto dal perito è stato determinato con i criteri di cui all'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Ritenuto che la relazione peritale è stata regolarmente pubblicata ai sensi degli artt. 30, 15 e 16 del Regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

Vista la istanza in data 10 ottobre 1954, con la quale Nardi Maria di Leonardo chiede la legittimazione del possesso dell'appezzamento di cui sopra;

Ritenuto che ricorrono tutte le condizioni di legge per concedere la legittimazione richiesta;

Ritenuto che le spese peritali, nonché quelle del presente provvedimento e successive vanno poste a carico dell'occupatrice Nardi Maria;

Visti gli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 29, 30, 31 e 33 del Regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

### *DECRETA*

1) È legittimata, a favore di Nardi Maria di Leonardo, la occupazione del terreno demaniale dell'Università Agraria di Tarquinia, sito in territorio del Comune di Tarquinia, in località «Selvaccia», distinto in catasto alla Sez. 17a coi mappali 13/a/parte, 13/B/parte, 137/parte, della superficie di ha. 2.42.00, corrispondente al nuovo catasto, di imminente pubblicazione, alla particella 70 del foglio 9, mediante la imposizione, a favore della predetta Università Agraria di Tarquinia, di un canone annuo di natura enfiteutica di L. 30.250 (trentamila duecentocinquanta). Tale terreno confina per tre lati con la proprietà dell'Università Agraria di Tarquinia e per un lato con la proprietà di Nardi Leonardo.

2) L'imposta fondiaria, nella misura da stabilirsi dal competente ufficio, passa a carico della Nardi Maria.

3) Le spese peritali e quelle del presente decreto e successive sono a carico della predetta Nardi.

4) In caso di affrancazione del canone, il capitale corrispondente, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati all'Università Agraria di Tarquinia con vincolo a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 24 della su citata legge del 1927.

Salva l'approvazione del Capo dello Stato.

Roma, 5 febbraio 1955.

*Il Commissario:* **L. ALBANESE**

*Il Segretario:* **M. CORSI**

*Il soprascritto provvedimento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile successivo al reg. n. 7, foglio n. 29. Registrato a Roma il 24 giugno 1955 al n. 9546, vol. 12 degli atti giudiziari.*